

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

Direttiva: Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (c.d. AMLD6),

Scadenza/e del recepimento: con riferimento agli articoli 11, 12, 13 e 15 il termine di recepimento è fissato entro il 10 luglio 2026, in deroga all'ordinario termine di recepimento della direttiva (10 luglio 2027; cfr. art. 78, par. 1).

Dettagli sul referente (Commissione + Stati membri): DGFISMA AML – e-mail: FISMA-AMLA-TF@ec.europa.eu

Titolo completo delle misure nazionali di recepimento (+ citazioni usate di seguito e *link* diretto se esistente): Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

(Informazioni sul contesto generale relative al recepimento della direttiva nell'ordinamento Giuridico nazionale (se utile): Con legge 3 giugno 2025, n. 91 recante la “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024”¹ (cfr. art. 14), il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento, tra l'altro, della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024 (c.d. AMLD6) (cfr. articolo 1). Inoltre, è previsto quale criterio di delega specifico di “*predisporre i necessari adeguamenti, integrazioni e modifiche della normativa vigente in materia di trasparenza della titolarità effettiva, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo*”.

¹ L'articolo 14 dispone della “Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010”.

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica» (cfr. art. 14, comma 2, lett. d), L. 91/2025).

Il decreto legislativo in oggetto introduce le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (c.d. AMLD6), garantendo la piena convergenza dell'ordinamento nazionale con i nuovi livelli di trasparenza richiesti dal diritto unionale. Il decreto in oggetto interviene principalmente sul decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ridefinendo in modo sistematico la disciplina dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel Registro delle imprese, in coerenza con il nuovo quadro unionale e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e dispone i necessari interventi di adeguamento della normativa nazionale vigente, ed in particolar modo modifica l'articolo 21 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativo alla «Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust», introduce i nuovi articoli da 21-*bis* a 21-*septies*. Inoltre, il decreto modifica l'articolo 2 e abroga la Sezione II del D.M. 11 marzo 2022, n. 55, relativa alla disciplina dell'accesso al registro ora assorbita nella fonte primaria.

L'articolo 1, del presente decreto ai commi 1, 2 e 3, modifica il decreto legislativo n. 231 del 2007 al fine di recepire gli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640, ridefinendo la disciplina dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. In particolare, opera un ampio e complesso intervento di coordinamento sistematico, aggiornando tutti i riferimenti interni all'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007 con quelli ai nuovi articoli 21-*bis* e seguenti, nonché sopprimendo le disposizioni dell'articolo 21 incompatibili con il nuovo assetto delineato dalla direttiva (UE) 2024/1640.

L'articolo 1, comma 4, lettera a), modifica l'articolo 2, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 11 marzo 2022, n. 55 sopprimendo il riferimento all'accesso "del pubblico" al fine di limitare, in linea con la direttiva (UE) 2024/1640, l'accesso al registro dei titolari effettivi oltre che alle Autorità e ai soggetti obbligati, soltanto ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un legittimo interesse.

Il comma 4, lettera b), abroga l'intera sezione II del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 11 marzo 2022, n. 55, relativa alla disciplina dell'accesso, giacché le norme della direttiva relative all'accesso, con il presente decreto sono attuate in maniera organica e conforme al diritto unionale dai nuovi articoli da 21-*bis* a 21-*septies* del decreto legislativo n. 231 del 2007.

L'articolo 2, con una serie di "disposizioni finali", prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'articolo 3, coerentemente con il mandato parlamentare affidato con i criteri di delega reca la clausola di invarianza finanziaria.

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

Tabella di concordanza:

Aggiornata il: 3 marzo 2026

Direttiva		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Misure nazionali di recepimento		Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/ <i>Link</i> alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo		Articolo/i/Comm a/i	Testo della/delle disposizione/i	
Art. 11, par. 1	La disposizione prevede che gli Stati membri provvedano affinché le autorità competenti abbiano accesso immediato, non filtrato, diretto e libero alle informazioni contenute nei registri centrali interconnessi di cui all'articolo 10 della direttiva senza allertare il soggetto giuridico o l'istituto giuridico interessato.		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-bis, co. 1 d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: “Art. 21- <i>bis</i> . - Accesso da parte delle autorità - 1. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, contenute nella sezione autonoma e in quella speciale del Registro delle imprese, comunicate ai sensi dell'articolo 21, con le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo 21, è consentito, in modo immediato, non filtrato, diretto e libero, senza previa comunicazione al soggetto interessato:».	L'articolo 1, comma 2, lettera c), introduce al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il nuovo articolo 21- <i>bis</i> , che al comma 1, impone che l'accesso da parte delle Autorità (che sono tassativamente elencate allo stesso comma) sia, immediato, non filtrato, diretto e libero, senza alcuna previa informativa al titolare effettivo.

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

Art. 11, par. 2	La disposizione della direttiva elenca le autorità alle quali deve essere consentito l'accesso.		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-bis, co. 1 d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: “Art. 21-bis. - Accesso da parte delle autorità - 1. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, contenute nella sezione autonoma e in quella speciale del Registro delle imprese, comunicate ai sensi dell'articolo 21, con le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo 21, è consentito, in modo immediato, non filtrato, diretto e libero, senza previa comunicazione al soggetto interessato: a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia,	Il nuovo art. 21-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introdotto dall'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo in oggetto, individua, con elenco tassativo, le autorità legittimate all'accesso. Le autorità individuate per l'accesso sono, nel rispetto delle attribuzioni istituzionali: i. il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), alle Autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, IVASS, CONSOB), l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), la Direzione investigativa antimafia (DIA), la Guardia di finanza (GdF); ii. la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNA); iii. l'autorità giudiziaria, conformemente alle
------------------------	---	--	--	---	---

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza; b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; c) all’autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali; d) all’Agenzia delle entrate, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e alla Guardia di finanza per finalità di contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali; e) al Comitato di sicurezza finanziaria, quale autorità nazionale cui sono attribuite responsabilità in materia di attuazione delle misure restrittive dell’Unione di cui ai regolamenti del Consiglio adottati sulla	proprie attribuzioni istituzionali; iv. l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di finanza per finalità di contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali; v. il Comitato di sicurezza finanziaria, per mezzo della propria segreteria tecnica (cfr. comma 4), quale autorità nazionale cui sono attribuite responsabilità in materia di attuazione delle misure restrittive; vi. l’AMLA ai fini delle analisi congiunte ai sensi dell’articolo 32 della direttiva stessa e dell’articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1620; vii. l’EPPO, l’OLAF, nonché Europol ed Eurojust quando forniscono sostegno operativo alle autorità di cui sopra.
--	--	--	--	---	---

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				base dell'articolo 215 del TFUE; f) all' Autorità antiriciclaggio europea (AMLA) ai fini delle analisi congiunte ai sensi dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, e dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024; g) alla Procura europea (EPPO); h) all'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); i) all' Europol e all'Eurojust quando forniscono sostegno operativo alle autorità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. ”».	
--	--	--	--	--	--

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

Art. 11, par. 3	La disposizione della direttiva prevede che gli Stati membri provvedano affinché, nell'adottare misure di adeguata verifica della clientela a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/1624, i soggetti obbligati abbiano accesso tempestivo alle informazioni contenute nei registri centrali interconnessi di cui all'articolo 10 della presente direttiva.		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-ter, co. 1, d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: "[...] Art. 21-ter. - Accesso da parte dei soggetti obbligati - 1. I soggetti obbligati accedono tempestivamente alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle imprese, comunicate ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 3, con le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 5 del medesimo articolo 21, esclusivamente a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela ai sensi del titolo II, capo I del presente decreto. [...]»	L'articolo 1, comma 2, lettera c), introduce al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il nuovo articolo 21-ter, che al comma 1, recepisce l'obbligo, imposto dall'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva, di garantire che i soggetti obbligati possano accedere tempestivamente ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei relativi registri a supporto all'adeguata verifica della clientela. La disposizione chiarisce la finalità esclusiva dell'accesso: i soggetti obbligati possono consultare il Registro dei titolari effettivi esclusivamente a supporto degli adempimenti connessi con l'adeguata verifica della clientela.
Art. 11, par. 4	La disposizione della direttiva prevede		Art. 1, comma 2, lettera c),	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:	Il nuovo art. 21-ter, comma 2, del decreto legislativo 21

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

	l'opzione per gli Stati membri di scegliere di mettere a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei loro registri centrali dietro pagamento di un corrispettivo, limitato a quanto strettamente necessario per coprire i costi per garantire la qualità delle informazioni contenute nei registri centrali e mettere a disposizione le informazioni. Tali corrispettivi sono stabiliti in modo tale da non compromettere l'effettivo accesso alle informazioni contenute nei registri centrali.		capoversi art. 21-ter, co. 2, e art. 21-septies del d.lgs. 231/2007	“[...] Art. 21-ter. - Accesso da parte dei soggetti obbligati – [...] 2. L'accesso dei soggetti obbligati avviene previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 21-septies, a copertura dei costi di tenuta delle sezioni autonoma e speciale del registro delle imprese e dei costi di accesso alle stesse. [...] Art. 21-septies. - Diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati - 1. Quanto alle voci e agli importi dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di commercio a copertura dei costi per la tenuta della sezione autonoma e della sezione speciale del	novembre 2007, n. 231, introdotto dall'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo in oggetto, oltre a prevedere, un meccanismo di accreditamento telematico da parte dei soggetti obbligati, subordina l'accesso al pagamento di diritti di segreteria disciplinati dal successivo articolo 21-septies. La previsione del pagamento di diritti di segreteria è finalizzata alla copertura dei costi operativi e di gestione per garantire la qualità delle informazioni contenute nei registri centrali e mettere a disposizione le informazioni, in stretta coerenza con l'articolo 11, par. 4, della direttiva. Il nuovo art. 21-septies del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introdotto dall'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto in oggetto prevede
--	--	--	---	--	---

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				Registro delle imprese nonché dei costi per l’accesso alle stesse, si applica il decreto del Ministro delle imprese e del <i>made in Italy</i> 20 aprile 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 2023. Le modifiche e gli aggiornamenti dei diritti di segreteria di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del <i>made in Italy</i> di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 2. Sono assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria, come individuati e	l’applicazione di diritti di segreteria, tra l’altro, per l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti obbligati e per il rilascio di copie e certificazioni a copertura dei costi per la tenuta della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese nonché dei costi per l’accesso alle stesse. La norma mira a garantire la sostenibilità economica del servizio di tenuta delle sezioni del Registro delle imprese dedicate alla titolarità effettiva da parte del sistema camerale e degli investimenti tecnologici necessari a garantire sicurezza e tracciabilità degli accessi. Questa previsione è in linea con quanto previsto dalla direttiva, che non vieta la previsione di corrispettivi economici per l’accesso, purché essi siano strettamente proporzionati.
--	--	--	--	---	---

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				quantificati ai sensi del comma 1: [...] b) l'accesso da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 21-ter; [...].».	Il comma 2 dell'art. 21-septies individua tra le operazioni sono soggette al pagamento diritti di segreteria l'accesso da parte dei soggetti obbligati di cui all'art. 21-ter (v. lett. b).
Art. 12, par. 1, co. 1	La disposizione unionale prevede che gli Stati membri provvedano affinché qualsiasi persona fisica o giuridica in grado di dimostrare un legittimo interesse nella prevenzione e alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo abbia accesso alle seguenti informazioni sulla titolarità effettiva dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici contenute nei registri centrali interconnessi di cui all'articolo 10, senza allertare il soggetto giuridico o l'istituto giuridico interessato:		Art. 1, comma 2, lettera c), capoversi art. 21-quater, co. 1, del d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: “[...] Art. 21-quater. - Accesso da parte dei soggetti aventi un legittimo interesse - 1. Le persone fisiche o giuridiche che siano titolari di un legittimo interesse alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo hanno accesso alle seguenti informazioni sulla titolarità effettiva contenute nella sezione autonoma o nella sezione speciale del	L'articolo 1, comma 2, lettera c), introduce al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il nuovo articolo 21-quater, che, al comma 1, con una previsione di carattere generale, definisce il contenuto minimo delle informazioni accessibili da parte dei soggetti titolari di un legittimo interesse. Si tratta di alcuni dati personali — nome e cognome, mese e anno di nascita, cittadinanza e paese di residenza del titolare effettivo — oltre l'indicazione delle condizioni che qualificano un soggetto come “titolare effettivo”. La norma

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

	a) il nome del titolare effettivo; b) il mese e l'anno di nascita del titolare effettivo; c) il paese di residenza e la cittadinanza o le cittadinanze del titolare effettivo; d) per i titolari effettivi di soggetti giuridici, la natura e l'entità dell'interesse beneficiario detenuto; e) per i titolari effettivi di trust espressi o istituti giuridici affini, la natura dell'interesse beneficiario.			Registro delle imprese, senza alcuna previa comunicazione al soggetto interessato: a) il nome e il cognome del titolare effettivo; b) il mese e l'anno di nascita del titolare effettivo; c) il paese di residenza e la cittadinanza o le cittadinanze del titolare effettivo; d) le condizioni di cui all'articolo 20 o di cui all'articolo 22, comma 5, in forza delle quali il titolare effettivo è tale. [...]»	riproduce in maniera puntuale quanto richiesto dall'articolo 12, par. 1, della direttiva.
Art. 12, par. 1, co. 2	La disposizione della direttiva prevede che oltre alle informazioni di cui al primo comma, gli Stati membri provvedano affinché le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2, lettere a), b) ed e), abbiano accesso anche alle informazioni storiche concernenti la titolarità effettiva del		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-quater, co. 3, d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: “[...] Art. 21-quater. - Accesso da parte dei soggetti aventi un legittimo interesse – [...] 3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), hanno accesso,	L'articolo 21-quater, comma 3, introdotto dall'art. 1, comma 2, lettera c), del presente decreto recepisce la disposizione unionale, prevedendo che alcune delle categorie titolari del legittimo interesse all'accesso – in particolare i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti all'albo di cui alla

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

	soggetto giuridico o dell'istituto giuridico, compresi i soggetti giuridici o gli istituti giuridici che sono stati sciolti o hanno cessato di esistere nei cinque anni precedenti, nonché a una descrizione dell'assetto proprietario o di controllo.			in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, anche alle informazioni storiche, concernenti tutte le modifiche delle informazioni e dei dati di imprese, persone giuridiche private, trust o istituti giuridici affini, ivi compresi quelli che sono stati sciolti o hanno cessato di esistere nei cinque anni precedenti. Le medesime persone fisiche o giuridiche hanno, inoltre, accesso a una descrizione dell'assetto proprietario o di controllo. [...]»	legge 3 febbraio 1963, n. 69 che operano per finalità giornalistiche o mediatiche, gli enti del terzo settore, comprese le organizzazioni non governative, i professori e i ricercatori di ruolo nelle università nonché il personale ricercatore presso enti pubblici di ricerca — possano accedere anche alle informazioni storiche contenute nel registro, concernenti tutte le modifiche delle informazioni e dei dati di imprese, persone giuridiche, trust o istituti giuridici affini, comprese quelle relative a soggetti giuridici cessati nel quinquennio precedente. Inoltre, hanno diritto ad accedere anche a una descrizione dettagliata dell'assetto proprietario o di controllo.
--	---	--	--	--	---

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

Art. 12, par. 1, co. 3	La disposizione della direttiva prevede che l'accesso a norma del presente paragrafo sia concesso per via elettronica. Tuttavia, stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché le persone fisiche e giuridiche in grado di dimostrare un legittimo interesse possano accedere alle informazioni anche in altri formati se non possono utilizzare mezzi elettronici.		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-quater, co. 5, d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: “[...] Art. 21-quater. - Accesso da parte dei soggetti aventi un legittimo interesse – [...] 5. L'accesso alle informazioni avviene per via telematica, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 21-septies. È garantito l'accesso alle informazioni anche in via analogica presso lo sportello camerale, mediante richiesta alla Camera di commercio competente. [...]”»	L'articolo 21-quater, comma 5, introdotto dall'art. 1, comma 2, lettera c), del presente decreto prevede che l'accesso avviene per via telematica. Tuttavia, in conformità all'articolo 12, par. 1, comma 3, della direttiva, l'accesso è garantito anche in via analogica presso lo sportello camerale, mediante richiesta alla camera di commercio competente.
Art. 12, par. 2, co. 1	La norma unionale prevede che le persone fisiche o giuridiche elencate abbiano un legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva. Si tratta di: a) persone che agiscono a fini giornalistici, di		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-quater, co. 2, d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: “[...] Art. 21-quater. - Accesso da parte dei soggetti aventi un legittimo interesse – [...] 2. Si considerano titolari di un legittimo interesse all'accesso,	La disposizione di cui al nuovo articolo 21-quater, comma 2, del d.lgs. 231/2007, introdotto dall'art. 1, comma 2, lettera c), del presente decreto individua una serie di categorie di soggetti per i quali il legittimo interesse è “presunto”, cioè la sua

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

	segnalazione o di qualsiasi altra forma di espressione nei media, che sono connesse alla prevenzione o alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo; b) organizzazioni della società civile, compresi le organizzazioni non governative e il mondo accademico, che sono connesse alla prevenzione o alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo; c) persone fisiche o giuridiche che possono eseguire un'operazione con un soggetto giuridico o un istituto giuridico e che desiderano prevenire qualsiasi connessione tra tale operazione e il riciclaggio, i reati presupposto associati o il			ai sensi del comma 1, le seguenti persone fisiche o giuridiche: a) i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti all'albo di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che agiscono per finalità giornalistiche, di segnalazione o di qualsiasi altra forma di comunicazione mediatica che sono connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo; b) gli enti del terzo settore, comprese le organizzazioni non governative, i professori e i ricercatori di ruolo nelle università nonché il personale ricercatore presso enti pubblici di ricerca che perseguono	sussistenza è riconosciuta de iure, per legge. Vi rientrano i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all'albo di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 che agiscono per finalità giornalistiche, di segnalazione o di qualsiasi altra forma di comunicazione mediatica, gli enti del terzo settore, comprese le organizzazioni non governative, i professori e i ricercatori di ruolo nelle università nonché il personale ricercatore presso enti pubblici di ricerca, per finalità connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo. A tali categorie, si aggiungono i soggetti che documentino l'esistenza di una effettiva contrattazione commerciale o finanziaria in corso, anche in fase di
--	---	--	--	--	---

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

	finanziamento del terrorismo; d) soggetti cui si applicano gli obblighi in materia di AML/CFT in paesi terzi, a condizione che possano dimostrare la necessità di accedere alle informazioni di cui al paragrafo 1 in relazione a un soggetto giuridico o un istituto giuridico per eseguire l'adeguata verifica della clientela nei confronti di un cliente o potenziale cliente a norma degli obblighi in materia di AML/CFT in tali paesi terzi; e) omologhi di paesi terzi delle autorità competenti dell'Unione in materia di AML/CFT, a condizione che possano dimostrare la necessità di accedere alle informazioni di cui al paragrafo 1 in relazione a un soggetto giuridico o un istituto giuridico per svolgere i loro compiti			finalità connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo; c) persone che documentino l'esistenza di una effettiva contrattazione commerciale o finanziaria in corso, anche in fase di trattative, con un'impresa, persona giuridica privata, trust o istituto giuridico affine al fine di verificare che questi ultimi non siano coinvolti in riciclaggio, reati presupposto o finanziamento del terrorismo; d) soggetti obbligati di paesi terzi, ove dimostrino che l'accesso alle informazioni di cui al	trattative, con un'impresa, persona giuridica privata, trust o istituto giuridico affine al fine di verificare che questi ultimi non siano coinvolti in riciclaggio, reati presupposto o finanziamento del terrorismo. Sono considerati, altresì, titolari di un legittimo interesse: i soggetti obbligati di paesi terzi, ove dimostrino che l'accesso sia necessario ai fini dell'adeguata verifica di un cliente o potenziale cliente; le autorità estere in ambito AML/CFT, ove dimostrino che l'accesso sia necessario per svolgere le proprie funzioni istituzionali; le autorità incaricate dell'attuazione del titolo I, capi II e III, della direttiva (UE) 2017/1132, in particolare le autorità incaricate dell'iscrizione delle società nel registro di cui all'articolo 16 di tale direttiva, e le autorità
--	--	--	--	---	--

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

	nell'ambito dei quadri AML/CFT di tali paesi terzi nel contesto di un caso specifico; f) autorità degli Stati membri incaricate dell'attuazione del titolo I, capi II e III, della direttiva (UE) 2017/1132, in particolare le autorità incaricate dell'iscrizione delle società nel registro di cui all'articolo 16 di tale direttiva, e le autorità dello Stato membro incaricato di controllare la legalità delle trasformazioni, delle fusioni e delle scissioni delle società di capitali a norma del titolo II di tale direttiva; g) autorità del programma individuate dagli Stati membri a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) 2021/1060, in relazione ai beneficiari dei fondi dell'Unione;			comma 1 sia necessario ai fini dell'adeguata verifica di un cliente o di un potenziale cliente secondo la normativa antiriciclaggio o di contrasto al finanziamento del terrorismo vigente nel Paese terzo; e) autorità di paesi terzi omologhe delle autorità competenti dell'Unione europea in ambito antiriciclaggio o di contrasto del finanziamento del terrorismo, a condizione che dimostrino che l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia necessario per svolgere, in relazione a uno specifico caso concreto, le proprie funzioni istituzionali; f) autorità incaricate dell'attuazione del	incaricate di controllare la legalità delle trasformazioni, delle fusioni e delle scissioni delle società di capitali a norma del titolo II di tale direttiva; le autorità competenti con riferimento ai programmi di cui al regolamento (UE) 2021/1060, in relazione ai beneficiari dei fondi dell'Unione; le pubbliche amministrazioni competenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, con riferimento ai beneficiari; le pubbliche amministrazioni stazioni appaltanti, nonché l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici, nei confronti degli offerenti e degli operatori ai quali viene aggiudicato l'appalto.
--	---	--	--	--	---

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

	h) autorità pubbliche che attuano il dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241, in relazione ai beneficiari nell'ambito del dispositivo; i) autorità pubbliche degli Stati membri nell'ambito delle procedure di appalto pubblico, nei confronti degli offerenti e degli operatori ai quali viene aggiudicato l'appalto nell'ambito della procedura di appalto pubblico; j) fornitori di prodotti AML/CFT, rigorosamente nella misura in cui i prodotti sviluppati sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1 o contenenti tali informazioni siano forniti solo ai clienti che sono soggetti obbligati o			titolo I, capi II e III, della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, in particolare, le autorità incaricate dell'iscrizione delle società nel registro di cui all'articolo 16 della medesima direttiva, e le autorità incaricate di controllare la legalità delle trasformazioni, delle fusioni e delle scissioni delle società di capitali a norma del titolo II della medesima direttiva (UE) 2017/1132; g) autorità competenti con riferimento ai programmi di cui al regolamento (UE) 2021/1060, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, in relazione ai beneficiari	Vi rientrano, infine, i fornitori qualificati di prodotti e servizi in ambito antiriciclaggio o contrasto al finanziamento del terrorismo, ove tali prodotti siano forniti a soggetti obbligati o autorità competenti e l'accesso sia necessario nell'ambito di un contratto con un soggetto obbligato o un'autorità competente. Questa individuazione in via presuntiva delle categorie di soggetti titolari di un legittimo interesse riflette fedelmente le scelte del legislatore europeo, che riconosce che alcune categorie svolgono un ruolo fondamentale e strategico nel presidio della legalità economica e dell'integrità del mercato, e che pertanto devono poter accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva senza dover soddisfare ulteriori oneri probatori.
--	---	--	--	--	--

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

	autorità competenti, a condizione che tali fornitori possano dimostrare la necessità di accedere alle informazioni di cui al paragrafo 1 nel contesto di un contratto con un soggetto obbligato o un'autorità competente.			dei fondi dell'Unione europea; h) le pubbliche amministrazioni competenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, con riferimento ai beneficiari del dispositivo; i) le pubbliche amministrazioni stazioni appaltanti, nonché l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, nei confronti degli offerenti e degli operatori ai quali viene aggiudicato l'appalto;	
--	---	--	--	---	--

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				l) fornitori di prodotti e servizi in ambito antiriciclaggio o contrasto al finanziamento del terrorismo, nella misura in cui tali prodotti, sviluppati sulla base delle informazioni di cui al comma 1 o contenenti tali informazioni, siano forniti solo a soggetti obbligati o autorità competenti e a condizione che dimostrino che l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia necessario nell'ambito di un contratto con un soggetto obbligato o un'autorità competente. [...]»	
Art. 12, par. 2, co. 1	La disposizione della direttiva prevede che oltre alle categorie di cui al primo comma, gli Stati membri provvedano affinché sia concesso,		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-quater, co. 4, d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: “[...] Art. 21-quater. - Accesso da parte dei	Accanto alle categorie a legittimo interesse “presunto”, la norma, di cui al nuovo articolo 21-quater, comma 4, del d.lgs. 231/2007, introduce un

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

	caso per caso, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva anche ad altre persone in grado di dimostrare un legittimo interesse in relazione alla finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo.			soggetti aventi un legittimo interesse – [...] 4. In aggiunta alle categorie di persone fisiche e giuridiche cui al comma 2, hanno accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva i soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che dimostrino, caso per caso, un legittimo interesse all'accesso, in relazione alla finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo.[...]»	meccanismo di accesso caso per caso, fondato sulla dimostrazione— da parte del richiedente — di un legittimo interesse al fine di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto o il finanziamento del terrorismo. La disposizione recepisce letteralmente l'art. 12, par. 2, co. 2 della direttiva che richiede agli Stati membri di consentire l'accesso anche a categorie non tipizzate, ove ricorrano le condizioni sostanziali. Essa mira a fornire flessibilità al sistema, consentendo l'accesso anche a soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi, non espressamente previsti dalla legge, purché motivino adeguatamente la connessione tra il proprio interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva e le finalità di prevenzione del
--	--	--	--	---	---

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

					riciclaggio, dei reati presupposto o del finanziamento del terrorismo.
Art. 12, par. 4, co. 1, 2 e 4	Le disposizioni della direttiva prevedono che gli Stati membri provvedono affinché i registri centrali tengano traccia delle persone che accedono alle informazioni a norma del presente articolo e siano in grado di divulgarle ai titolari effettivi in caso di richiesta a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679. Tuttavia, gli Stati membri devono provveder affinché le informazioni fornite dai registri centrali non conducano all'identificazione di qualsiasi persona che consulta il registro nei casi in cui tali persone siano:		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-quater, co. 6, d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: “[...] Art. 21-quater. - Accesso da parte dei soggetti aventi un legittimo interesse – [...] 6. La Camera di commercio territorialmente competente registra i dati identificativi delle persone che accedono alle informazioni sulla titolarità effettiva, conservate nel Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21-quinquies e, fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 li comunica ai titolari effettivi interessati che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c),	Il nuovo articolo 21-quater, commi 6 e 7, del d.lgs. 231/2007, prevede che la Camera di commercio registri i dati identificativi delle persone che accedono alle informazioni e li comunichi ai titolari effettivi interessati che ne facciano richiesta ai sensi del GDPR (regolamento (UE) 2016/679). Inoltre, la norma preserva l'anonimato dei soggetti più esposti a rischi (come soggetti che operano per finalità giornalistiche o mediatiche, organizzazioni della società civile e accademici), comunicando al titolare effettivo solo la professione svolta o la funzione esercitata dal soggetto che ha avuto accesso e non anche l'identità del richiedente. Mentre, in caso di accesso

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

	a) persone che agiscono a fini giornalistici, di segnalazione o di qualsiasi altra forma di espressione nei media, che sono connesse alla prevenzione o alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo; b) organizzazioni della società civile che sono connesse alla prevenzione o alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo. In relazione a tali persone di si prevede che gli Stati			del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 7. La Camera di commercio territorialmente competente comunica ai titolari effettivi interessati, che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) 2016/679: a) in caso di accesso da parte dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), esclusivamente la professione svolta o la funzione esercitata dal soggetto che ha effettuato l'accesso; b) in caso di accesso effettuato per conto di una persona giuridica, i soli dati identificativi della persona giuridica. [...]»	effettuato per conto di una persona giuridica, vengono comunicati i soli dati identificativi della persona giuridica.
--	--	--	--	--	--

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

	membri provvedano affinché, qualora i titolari effettivi presentino una richiesta a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, siano loro fornite informazioni sulla funzione o professione delle persone che hanno consultato le informazioni sulla titolarità effettiva che li riguardano.				
Art. 12, par. 4, co. 3 e 5	La disposizione della direttiva prevede che gli Stati membri provvedano inoltre affinché gli organismi responsabili dei registri centrali si astengano dal divulgare l'identità di qualsiasi omologo di paesi terzi delle autorità competenti dell'Unione in materia di AML/CFT di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 44, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2024/1624, per tutto il		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-quater, co. 7 e 8, d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: “[...] Art. 21-quater. - Accesso da parte dei soggetti aventi un legittimo interesse - [...] 8. In caso di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, conservate nel Registro delle imprese, da parte delle autorità competenti di paesi terzi, omologhe a	Le disposizioni introdotte ai commi 8 e 9, del nuovo articolo 21-quater, del d.lgs. 231/2007, prevedono che in caso di accesso da parte delle autorità dei paesi terzi, operino meccanismi di protezione rafforzata laddove il disvelamento dell'identità dell'autorità richiedente possa pregiudicare le analisi o le indagini in corso. La Camera di commercio in tali casi deve astenersi, per tutto il tempo

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

	tempo necessario per proteggere le analisi o le indagini di tale autorità. È previsto inoltre che quando richiedono l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva a norma del presente articolo, le autorità indicano il periodo per il quale chiedono ai registri centrali di astenersi dal divulgare l'informazione, un periodo che non supera i cinque anni, e i motivi di tale limitazione, compreso il modo in cui la comunicazione dell'informazione comprometterebbe la finalità delle loro analisi e indagini. Gli Stati membri devono provvedere affinché, qualora i registri centrali non divulgino l'identità del soggetto che ha consultato le informazioni sulla titolarità effettiva, qualsiasi proroga di tale			quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 44, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2024/1624, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, la Camera di commercio si astiene dal divulgare informazioni relative all'identità delle stesse per il periodo necessario a salvaguardare le analisi o le indagini di tali autorità. A tal fine, al momento della presentazione dell'istanza di accesso, ai sensi dell'articolo 21- <i>quinquies</i> , le autorità di cui al primo periodo indicano il termine entro il quale la	necessario, dal divulgare informazioni relative all'identità dell'autorità, che a tal fine, al momento della presentazione della richiesta di accesso devono indicare il termine entro il quale la divulgazione della loro identità debba essere esclusa (che in ogni caso non può essere superiore a cinque anni, salvo proroga) nonché i motivi per cui l'ostensione della loro identità deve essere esclusa, nonché il pregiudizio che ne deriverebbe alle analisi o indagini delle stesse.
--	--	--	--	--	--

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

	periodo sia concessa solo sulla base di una richiesta motivata dell'autorità del paese terzo, per un periodo massimo di un anno, al termine del quale tale autorità presenta una nuova richiesta motivata di proroga			divulgazione della loro identità deve essere esclusa e specificano i motivi di tale esclusione, nonché il pregiudizio che deriverebbe alle analisi o alle indagini da esse svolte in caso di ostensione della loro identità. 9. Il termine di cui al comma 8 non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni, fatta salva una proroga, per un periodo massimo di un anno, concessa dalla Camera di commercio territorialmente competente su richiesta motivata dell'autorità. Decorso il termine di cui al primo periodo è possibile	
--	---	--	--	---	--

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				presentare nuova richiesta motivata di proroga. [...] »»	
Art. 13, par. 1	La disposizione della direttiva prevede che gli Stati membri provvedano affinché gli organismi responsabili dei registri centrali di cui all'articolo 10 adottino misure per verificare l'esistenza del legittimo interesse di cui all'articolo 12 sulla base di documenti, informazioni e dati ricevuti dalla persona fisica o giuridica che chiede l'accesso al registro centrale («richiedente») e, se necessario, sulla base delle informazioni di cui dispongono a norma dell'articolo 12, paragrafo 3.		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-quinquies, co. 2, d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: “[...] Art. 21-quinquies. - Procedura per la verifica e il riconoscimento di un legittimo interesse all'accesso – [...] 2. La Camera di commercio territorialmente competente, previa verifica dell'identità del richiedente, da effettuarsi attraverso l'uso di mezzi di identificazione elettronica e dei pertinenti servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, nel caso di accesso per via telematica, accerta la	La disposizione introdotta al comma 2, del nuovo articolo 21-quinquies, del d.lgs. 231/2007, prevede che la Camera di commercio, ricevuta la richiesta di accesso, debba accertare la sussistenza del legittimo interesse all'accesso del richiedente, di cui deve, previa verifica dell'identità, del richiedente, valutando le informazioni, i dati e documenti, ricevuti dallo stesso, e, se necessario, le informazioni di cui dispone.

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				sussistenza del legittimo interesse all'accesso da parte del richiedente, valutando le informazioni, i dati e i documenti, ricevuti dal richiedente ai sensi del comma 1 e, se necessario, sulla base delle informazioni di cui dispone. [...]»	
Art. 13, par. 2	La disposizione della direttiva prevede che l'esistenza di un legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva sia determinata prendendo in considerazione: a) la funzione o la professione del richiedente; e b) ad eccezione delle persone di cui all'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), il legame con gli specifici soggetti giuridici o istituti giuridici in merito ai quali si chiedono le informazioni.		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-quinquies, co. 1, d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: “[...] Art. 21-quinquies. - Procedura per la verifica e il riconoscimento di un legittimo interesse all'accesso – 1. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di cui all'articolo 21-quater, sono resi disponibili ai soggetti di cui al medesimo articolo 21-quater, a seguito della presentazione alla Camera di commercio territorialmente	La disposizione di cui al comma 1, del nuovo articolo 21-quinquies, del d.lgs. 231/2007, introdotta dal presente decreto, prevede che l'ostensione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sia subordinata alla presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di una richiesta motivata di accesso, che attesti la sussistenza dei presupposti, corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la propria funzione o professione, connessa con la finalità di

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				competente di una richiesta motivata di accesso, corredata della relativa documentazione a supporto, che attesti la sussistenza dei seguenti presupposti: a) l'appartenenza a una delle categorie di cui all'articolo 21-quater, comma 2, ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 21-quater, comma 4, la professione svolta o la funzione esercitata dal richiedente, connessa con la finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo; b) a eccezione dei soggetti di cui all'articolo 21-quater, comma 2, lettere a) e b), il legame con le imprese, le persone giuridiche private, i	prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo, nonché, salvo eccezioni, il legame con il soggetto giuridico o istituto in relazione al quale si chiede l'accesso. Dunque, per le categorie di soggetti che operano per finalità giornalistiche o mediatiche, organizzazioni della società civile e accademici, la Camera di commercio deve verificare essenzialmente la funzione o professione svolta dal richiedente. Per tutti gli altri soggetti è invece necessario verificare anche il legame con lo specifico soggetto giuridico a cui si riferiscono le informazioni richieste.
--	--	--	--	--	--

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				trust o gli istituti giuridici affini cui afferiscono le informazioni oggetto dell'istanza di accesso.»»	
Art. 13, par. 3, co. 1 e 2	La disposizione della direttiva prevede che gli Stati membri provvedano affinché, qualora l'accesso alle informazioni sia richiesto da una persona il cui legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva nell'ambito di una delle categorie di cui all'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, sia già stato verificato dal registro centrale di un altro Stato membro, la verifica della condizione di cui alla lettera a) del paragrafo precedente sia soddisfatta acquisendo la prova del legittimo interesse rilasciata dal registro di tale altro Stato membro.		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-quinquies, co. 3, d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: “[...] Art. 21-quinquies. - Procedura per la verifica e il riconoscimento di un legittimo interesse all'accesso – [...] 3. Qualora la richiesta di accesso provenga da un soggetto di cui all'articolo 21-quater, comma 2, il cui legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva, sia già stato accertato dall'organismo responsabile della tenuta del registro in un altro Stato membro, la verifica del	Il comma 3 del nuovo art. 21-quinquies del d.lgs. 231/2007, introdotto dal presente decreto, prevede la validità del riconoscimento del legittimo interesse accertato da un altro Stato membro, stabilendo che, qualora un soggetto richiedente appartenga a una delle categorie per le quali sussiste un legittimo interesse presunto e abbia già ottenuto il riconoscimento del proprio legittimo interesse da parte dall'organismo responsabile della tenuta del registro centrale di un altro Stato membro, la Camera di commercio non debba nuovamente valutare i requisiti del soggetto richiedente, essendo

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

	È inoltre previsto che Gli Stati membri possono applicare la procedura di cui al primo comma del presente paragrafo alle categorie supplementari individuate da altri Stati membri a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma.			presupposto di cui al comma 1, lettera a) si ritiene soddisfatta, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, acquisendo la prova della sussistenza del legittimo interesse, rilasciata dall'organismo responsabile della tenuta del registro in tale altro Stato membro. [...]»	sufficiente l'acquisizione della prova della sussistenza del legittimo interesse, rilasciata dall'organismo responsabile della tenuta del registro in tale altro Stato membro.
Art. 13, par. 4	La disposizione della direttiva prevede che gli Stati membri provvedano affinché gli organismi responsabili dei registri centrali verifichino l'identità dei richiedenti a ogni accesso. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili procedure sufficienti per la verifica dell'identità del richiedente, anche consentendo l'uso dei mezzi di identificazione		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-quinquies, co. 2, d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: “[...] Art. 21-quinquies. - Procedura per la verifica e il riconoscimento di un legittimo interesse all'accesso – [...] 2. La Camera di commercio territorialmente competente, previa verifica dell'identità	La disposizione introdotta da presente decreto al comma 2, del nuovo articolo 21-quinquies, del d.lgs. 231/2007, prevede che la Camera di commercio, ricevuta la richiesta di accesso, debba previamente verificare l'identità, avvalendosi — come previsto dalla direttiva — di strumenti di identificazione elettronica conformi al regolamento

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

	elettronica e dei pertinenti servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.			del richiedente, da effettuarsi attraverso l'uso di mezzi di identificazione elettronica e dei pertinenti servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, nel caso di accesso per via telematica, accerta la sussistenza del legittimo interesse all'accesso da parte del richiedente, valutando le informazioni, i dati e i documenti, ricevuti dal richiedente ai sensi del comma 1 e, se necessario, sulla base delle informazioni di cui dispone. [...]»	eIDAS (regolamento (UE) n. 910/2014).
Art. 13, par. 5	La disposizione della direttiva prevede che ai fini del paragrafo 2, lettera a) dello stesso articolo, gli Stati membri provvedano affinché i registri centrali		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-quinquies, co. 7, d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: “[...] Art. 21-quinquies. - Procedura per la verifica e il	La disposizione introdotta dal presente decreto al comma 7, del nuovo articolo 21-quinquies, del d.lgs. 231/2007, prevede che una volta verificato

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

	predispongano meccanismi per consentire l'accesso ripetuto alle persone aventi un legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva senza che sia necessario valutarne la funzione o la professione ogniqualvolta accedono alle informazioni.			riconoscimento di un legittimo interesse all'accesso – [...] 7. Fermo restando quanto previsto al comma 9, in esito al positivo accertamento del legittimo interesse all'accesso ai sensi dei commi 2 e 3, la Camera di commercio territorialmente competente accredita il richiedente nel sistema informativo del gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 [...]"»	positivamente il legittimo interesse, la Camera di commercio accredita il richiedente nel sistema informativo.
Art. 13, par. 6, co 1	La disposizione della direttiva prevede che a partire dal 10 novembre 2026 gli Stati membri provvedano affinché gli organismi responsabili dei registri centrali effettuino la verifica di cui al		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-quinquies, co. 4, d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: "[...] Art. 21-quinquies. - Procedura per la verifica e il riconoscimento di un	La disposizione introdotta dal presente decreto al comma 4, del nuovo articolo 21-quinquies, del d.lgs. 231/2007, prevede i termini per l'adozione della decisione da parte della Camera di commercio

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

	paragrafo 1 e forniscano una risposta al richiedente entro 12 giorni lavorativi.			legittimo interesse all'accesso – [...] 4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 11, la Camera di commercio territorialmente competente consente l'accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla richiesta di cui al comma [...] Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo ovvero il termine di cui ai commi 5 o 11, l'accesso si intende respinto. [...]»	territorialmente competente. La Camera di commercio entro 12 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza deve comunicare l'accoglimento o il diniego. In caso di mancata comunicazione entro i termini, l'accesso si considera respinto.
Art. 13, par. 6, co. 2	La disposizione della direttiva prevede che in deroga al primo comma, qualora vi sia un numero improvvisamente elevato di richieste di accesso alle informazioni sulla		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-quinquies, co. 5, d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: “[...] Art. 21-quinquies. - Procedura per la verifica e il riconoscimento di un	La disposizione introdotta dal presente decreto al comma 5, del nuovo articolo 21-quinquies, del d.lgs. 231/2007, prevede che nel caso in cui la Camera di commercio si

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

	titolarità effettiva a norma del presente articolo, il termine per fornire una risposta al richiedente può essere prorogato di 12 giorni lavorativi. Se alla scadenza della proroga il numero di richieste ricevute continua a essere elevato, tale termine può essere prorogato di ulteriori 12 giorni lavorativi.			legittimo interesse all'accesso – [...] 5. Per di richieste di esigenze organizzative legate alla gestione di un numero improvvisamente elevato accesso ai sensi del comma 1, la Camera di commercio territorialmente competente può prorogare il termine di cui al comma 4, primo periodo, di dodici giorni lavorativi. La proroga è disposta anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma 4, primo periodo, previa comunicazione al richiedente l'accesso. Qualora alla scadenza della proroga di cui al presente comma il numero di richieste di accesso continui a essere elevato, il termine può essere	trovi in condizioni operative eccezionali per un improvviso aumento delle richieste di accesso sia consentita una proroga del termine per la decisione, previa comunicazione al richiedente l'accesso, fino a ulteriori 12 giorni lavorativi, e — nel caso in cui permanga la condizione di operatività eccezionale — una seconda proroga di pari durata.
--	---	--	--	--	---

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				prorogato di ulteriori dodici giorni lavorativi. La proroga di cui al terzo periodo è disposta anteriormente alla scadenza della prima proroga, previa comunicazione al richiedente l’accesso. [...]”»	
Art. 13, par. 6, co. 3	La disposizione della direttiva prevede che gli Stati membri notifichino tempestivamente alla Commissione qualsiasi proroga di cui al secondo comma.		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-quinquies, co. 6, d.lgs. 231/2007	«dopo l’articolo 21 sono inseriti i seguenti: “[...] Art. 21-quinquies. - Procedura per la verifica e il riconoscimento di un legittimo interesse all’accesso – [...] 6. Unioncamere comunica tempestivamente e, comunque, con cadenza almeno semestrale, le proroghe di cui al comma 5, disposte dalle Camere di commercio territorialmente competenti, al	La disposizione introdotta dal presente decreto al comma 6, del nuovo articolo 21-quinquies, del d.lgs. 231/2007, prevede che Unioncamere sia tenuta a comunicare tempestivamente e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi, le proroghe disposte dalle Camere di commercio al Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> e al Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di garantire la notifica alla Commissione europea, che, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva, deve essere informata ai fini di un

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> e al Ministero dell'economia e delle finanze, per la successiva notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, comma 3, della direttiva (UE) 2024/1640, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. [...]».	monitoraggio su eventuali ritardi del sistema.
Art. 13, par. 6, co. 4	La disposizione della direttiva prevede che qualora gli organismi responsabili dei registri centrali decidano di concedere l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, rilascino un certificato che concede l'accesso per tre anni. Gli organismi responsabili dei registri centrali rispondono a qualsiasi richiesta successiva di accesso alle informazioni sulla		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-quinquies, co. 7, d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: “[...] Art. 21-quinquies. - Procedura per la verifica e il riconoscimento di un legittimo interesse all'accesso – [...] 7. Fermo restando quanto previsto al comma 9, in esito al positivo accertamento del legittimo interesse all'accesso ai sensi dei	La disposizione introdotta dal presente decreto al comma 7, del nuovo articolo 21-quinquies, del d.lgs. 231/2007, prevede che una volta verificato positivamente il legittimo interesse, la Camera di commercio accrediti il richiedente nel sistema informativo e rilasci allo stesso un certificato che consente l'accesso per tre anni. Quindi, il richiedente potrà accedere alle informazioni per il periodo

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

	titolarità effettiva da parte della stessa persona entro sette giorni lavorativi.			commi 2 e 3, la Camera di commercio territorialmente competente accredita il richiedente nel sistema informativo del gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e rilascia un certificato che consente l'accesso per tre anni. L'accesso è consentito ai dati riguardanti i medesimi soggetti oggetto dell'istanza se il richiedente non appartiene alle categorie di cui all'articolo 21-quater, comma 2, lettere a) e b). La Camera di commercio territorialmente competente risponde, entro sette giorni lavorativi, alle successive richieste di accesso alle	di validità del certificato, salvo sopravvenute cause che ne impongano la revoca. La norma aggiunge che, a seguito del riconoscimento, la Camera di commercio deve rispondere alle richieste successive di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte del medesimo richiedente entro soli 7 giorni lavorativi, senza che sia necessario valutare il requisito della funzione esercitata o della professione svolta dal richiedente.
--	---	--	--	---	--

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				informazioni sulla titolarità effettiva da parte del medesimo richiedente, senza valutarne, a ogni richiesta di accesso, la professione svolta o la funzione esercitata, fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 9. [...]»	
Art. 13, par. 7, co. 1	La disposizione della direttiva prevede che gli Stati membri provvedano affinché gli organismi responsabili dei registri respingano una richiesta di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva solo per uno dei motivi seguenti: a) il richiedente non ha fornito le informazioni o i documenti necessari a norma del paragrafo 1; b) non è stato dimostrato l'interesse legittimo ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva; c) se, sulla base delle informazioni in suo		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-quinquies, co. 10, d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: “[...] Art. 21-quinquies. - Procedura per la verifica e il riconoscimento di un legittimo interesse all'accesso – [...] 10. La Camera di commercio territorialmente competente respinge la richiesta di accesso alle informazioni conservate nel Registro nei seguenti casi: a) il richiedente:	La disposizione introdotta dal presente decreto al comma 10, del nuovo articolo 21-quinquies, del d.lgs. 231/2007, prevede i casi in cui la Camera di commercio deve rigettare la richiesta di accesso. Le ipotesi comprendono: • mancanza delle informazioni e dei documenti richiesti; • mancanza di un valido certificato per l'accesso; • mancata dimostrazione dell'interesse legittimo; • incompatibilità con il GDPR in materia di

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

	possesso, l'organismo responsabile del registro centrale nutre ragionevoli preoccupazioni che le informazioni non saranno utilizzate per gli scopi per i quali sono state richieste o che saranno utilizzate per scopi non connessi alla prevenzione del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo; d) si applicano una o più situazioni di cui all'articolo 15; e) nei casi di cui al paragrafo 3, l'interesse legittimo ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva concesso dal registro centrale di un altro Stato membro non si estende agli scopi per i quali sono chieste le informazioni; f) se il richiedente si trova in un paese terzo e rispondere alla richiesta di accesso alle informazioni			1) non fornisce le informazioni o i documenti di cui al comma 1; 2) non è in possesso di un valido certificato rilasciato ai sensi del comma 7; 3) non dimostra il proprio legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva; 4) si trova in un Paese terzo e l'eventuale accesso alle informazioni di cui all'articolo 21-quater è in contrasto con quanto previsto al capo V del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi; b) nutre, sulla base delle informazioni in suo possesso, un	trasferimento dei dati personali verso paesi terzi; • fondati dubbi sull'uso improprio dei dati per finalità non connesse alla prevenzione del riciclaggio, dei reati presupposto o del finanziamento del terrorismo; • casi di esclusione all'accesso di cui all'articolo 21 sexies, in presenza di circostanze eccezionali; • situazioni in cui l'accertamento dell'interesse legittimo da parte di altro Stato membro non si estende agli scopi per i quali è consentito l'accesso.
--	---	--	--	--	---

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

	non sarebbe conforme alle disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2016/679.			ragionevole sospetto che le informazioni saranno utilizzate per finalità non connesse alla prevenzione del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo; c) nei casi di cui all'articolo 21-sexies, nei termini e secondo le procedure ivi previsti; d) nei casi di cui al comma 3, quando il legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva, accertato dall'organismo responsabile della tenuta del registro in un altro Stato membro, non si estende agli scopi di cui all'articolo 21-quater, comma 2, per i quali sono chieste le informazioni. [...]»	
--	--	--	--	---	--

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

Art. 13, par. 7, co. 2	La disposizione della direttiva prevede che gli Stati membri provvedano affinché gli organismi responsabili dei registri centrali prendano in considerazione la possibilità di chiedere al richiedente informazioni o documenti supplementari prima di respingere una domanda di accesso per i motivi di cui al primo comma, lettere a), b), c) ed e). Qualora gli organismi responsabili dei registri centrali richiedano informazioni supplementari, il termine per fornire una risposta è prorogato di sette giorni		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-quinquies, co. 11, d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: “[...] Art. 21-quinquies. - Procedura per la verifica e il riconoscimento di un legittimo interesse all'accesso – [...] 11. Prima di respingere una richiesta di accesso per uno dei motivi di cui al comma 10, lettere a), numeri 1) e 3), b), e d), la Camera di commercio territorialmente competente può chiedere al richiedente informazioni o documenti supplementari. In tal caso il termine di cui al comma 4, primo periodo, è prorogato di sette giorni. [...]”»	La disposizione introdotta dal presente decreto al comma 11, del nuovo articolo 21-quinquies, del d.lgs. 231/2007, prevede che, prima di respingere l'istanza, la Camera di commercio possa chiedere ulteriori chiarimenti o documenti al richiedente. In tal caso, il termine per decidere viene prorogato di sette giorni.
Art. 13, par. 8, co. 1	La disposizione della direttiva prevede che qualora gli organismi responsabili dei registri		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-quinquies, co. 4 e	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: “[...]	La disposizione introdotta dal presente decreto al comma 4, del nuovo articolo 21-quinquies, del

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

	centrali rifiutino di fornire l'accesso alle informazioni a norma del paragrafo 7, gli Stati membri esigano che i registri informino il richiedente dei motivi del rifiuto e del suo diritto di ricorso. L'organismo responsabile del registro centrale documenta le misure adottate per valutare la richiesta e ottenere informazioni supplementari a norma del paragrafo 7, secondo comma.		12, 231/2007	d.lgs.	Art. 21-quinquies. - Procedura per la verifica e il riconoscimento di un legittimo interesse all'accesso – [...] 4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 11, la Camera di commercio territorialmente competente [...] comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata [...]. Il provvedimento di diniego è motivato e reca indicazione dei mezzi di tutela avverso lo stesso ai sensi del comma 14.” [...] 12. La Camera di commercio territorialmente competente documenta, tramite il sistema informativo	d.lgs. 231/2007, prevede che il provvedimento di diniego, debba essere motivato e che in tal debbano essere indicati i mezzi di ricorso avverso lo stesso. La disposizione introdotta, poi, al comma 12, del nuovo articolo 21-quinquies, del d.lgs. 231/2007, prevede che la Camera di commercio deve documentare attraverso il proprio sistema informativo le misure adottate per la valutazione delle richieste di accesso e per ottenere informazioni supplementari.
--	---	--	-------------------------	---------------	---	---

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				predisposto dal gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le misure adottate per la valutazione delle richieste di accesso e per ottenere le informazioni o i documenti supplementari ai sensi del comma 11. [...]»	
Art. 13, par. 8, co. 2	La disposizione della direttiva prevede che gli Stati membri provvedano affinché gli organismi responsabili dei registri centrali possano revocare l'accesso qualora uno dei motivi di cui al paragrafo 7 emerga o sia divenuto noto all'organismo responsabile del registro centrale dopo la concessione dell'accesso, anche, se del caso, sulla base della revoca dell'accesso da parte di un		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-quinquies, co. 13, d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: “[...] Art. 21-quinquies. - Procedura per la verifica e il riconoscimento di un legittimo interesse all'accesso – [...] 13. La Camera di commercio territorialmente competente revoca l'accesso, consentito ai sensi del comma 4, e la validità del certificato	La disposizione introdotta dal presente decreto, al comma 13, del nuovo articolo 21-quinquies, del d.lgs. 231/2007, prevede la revoca dell'accesso e della validità del certificato digitale, disponendo che la Camera di commercio revochi l'accesso qualora sopravvenga uno dei motivi ostativi all'accesso di cui al precedente comma 10 o lo stesso sia divenuto noto dopo che l'accesso sia stato consentito, nonché ove

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

	registro centrale di un altro Stato membro.			digitale, di cui al comma 7, qualora uno dei motivi di impedimento dell'accesso di cui al comma 10 emerga o sia divenuto noto dopo che l'accesso sia stato consentito dalla Camera di commercio competente, nonché in caso di revoca dell'accesso da parte dell'organismo responsabile della tenuta del registro in altro Stato membro. [...]»	l'autorità di altro Stato membro revochi l'accesso.
Art. 13, par. 9	La disposizione della direttiva prevede che gli Stati membri provvedano affinché esistano mezzi di ricorso giurisdizionali o amministrativi per impugnare il rifiuto o la revoca dell'accesso a norma del paragrafo 7.		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-quinquies, co. 14, d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: “[...] Art. 21-quinquies. - Procedura per la verifica e il riconoscimento di un legittimo interesse all'accesso – [...] 14. Avverso il diniego o la revoca dell'accesso, il	La disposizione introdotta, dal presente decreto, al comma 14, del nuovo articolo 21-quinquies, del d.lgs. 231/2007, assicura che il richiedente possa esercitare i propri diritti attraverso gli ordinari strumenti previsti dall'articolo 25 della legge n. 241 del 1990.

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				richiedente può avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. [...]».	
Art. 13, par. 10	La disposizione della direttiva prevede che gli Stati membri provvedano affinché gli organismi responsabili dei registri centrali possano ripetere la verifica della funzione o della professione di cui al paragrafo 2, lettera a), a intervalli di tempo e in ogni caso non prima di 12 mesi dalla concessione dell'accesso, tranne se l'organismo responsabile del registro centrale ha fondati motivi per ritenere che l'interesse legittimo non esista più.		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-quinquies, co. 9, d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: “[...] Art. 21-quinquies. - Procedura per la verifica e il riconoscimento di un legittimo interesse all'accesso – [...] 9. Nei casi di cui al comma 7, la Camera di commercio territorialmente competente accerta la permanenza del requisito di cui al comma 1, lettera a), ogni diciotto mesi dalla concessione dell'accesso, a meno che da atti o fatti di cui sia a conoscenza emergano fondati motivi per sospettare il venir meno del	La disposizione introdotta dal presente decreto al comma 9, del nuovo articolo 21-quinquies, del d.lgs. 231/2007, prevede che la Camera di commercio debba verificare periodicamente la permanenza dell'interesse legittimo: ogni 18 mesi dalla concessione dell'accesso, a meno che da atti o fatti di cui sia a conoscenza emergano fondati motivi per sospettare il venir meno dell'interesse legittimo. La norma garantisce che l'interesse rimanga attuale e non si consentano accessi prolungati a soggetti che non ne abbiano più titolo.

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				legittimo interesse all'accesso in capo al richiedente. [...]».	
Art. 13, par. 11	La disposizione della direttiva prevede che gli Stati membri impongano alle persone cui è stato concesso l'accesso a norma del presente articolo di notificare all'organismo responsabile del registro centrale i cambiamenti che possono determinare la cessazione di un interesse legittimo valido, compresi cambiamenti relativi alla loro professione o occupazione.		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-quinquies, co. 8, d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: “[...] Art. 21-quinquies. - Procedura per la verifica e il riconoscimento di un legittimo interesse all'accesso – [...] 8. I richiedenti ai quali sia stato consentito l'accesso ai sensi del presente articolo comunicano tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le circostanze che possono determinare il venir meno del legittimo interesse all'accesso, ivi comprese le modifiche che incidono sul requisito di cui al	La disposizione introdotta dal presente decreto al comma 8, del nuovo articolo 21-quinquies, del d.lgs. 231/2007, prevede che in caso di circostanze che possono determinare il venir meno del legittimo interesse all'accesso, ivi comprese le modifiche che incidono sulla professione o sulla funzione, il soggetto accreditato deve informarne tempestivamente la Camera di commercio.

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				comma 1, lettera a). [...]».	
Art. 13, par. 12	La disposizione della direttiva prevede che gli Stati membri possano scegliere di mettere a disposizione dei richiedenti le informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei loro registri centrali dietro pagamento di un corrispettivo, limitato a quanto strettamente necessario per coprire i costi per garantire la qualità delle informazioni contenute in tali registri e mettere a disposizione le informazioni. Tali corrispettivi sono stabiliti in modo tale da non compromettere l'effettivo accesso alle informazioni contenute nei registri centrali.		Art. 1, comma 2, lettera c), capoversi art. 21-quater, co. 5, e art. 21-septies d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: “[...] 21-quater. - Accesso da parte dei soggetti aventi un legittimo interesse - [...] 5. L'accesso alle informazioni avviene [...] dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 21-septies. [...] I soggetti di cui al comma 2, lettere e), f), g), h) e i), sono esentati dal pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 21-septies e accedono mediante appositi servizi informatici approntati dal gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, previa abilitazione	La disposizione introdotta dal presente decreto al comma 8, del nuovo articolo 21-quater, del d.lgs. 231/2007, prevede che ai fini dell'accesso è richiesto il pagamento di diritti di segreteria – disciplinati dal successivo articolo 21-septies – strettamente necessario per la copertura dei costi operativi e di gestione volti a garantire la qualità delle informazioni contenute nel registro e consentire l'ostensione delle informazioni. Tuttavia, ai soggetti indicati al comma 2, dalla lettera e) alla lettera i) è garantito l'accesso in esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria, mediante appositi servizi informatici approntati dal gestore del sistema informativo nazionale, previa abilitazione

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				all'accesso a tali servizi mediante l'utilizzo dell'identità digitale, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82." [...] Art. 21-septies. - Diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati - 1. Quanto alle voci e agli importi dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di commercio a copertura dei costi per la tenuta della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese nonché dei costi per l'accesso alle stesse, si applica il decreto del Ministro delle imprese e del <i>made in Italy</i> 20 aprile 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale	all'accesso a tali servizi mediante l'utilizzo dell'identità digitale. L'articolo 21-septies introdotto dalla disposizione del decreto in oggetto prevede l'applicazione di diritti di segreteria, tra l'altro, per l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti aventi un legittimo interesse e per il rilascio di copie e certificazioni a copertura dei costi per la tenuta della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese nonché dei costi per l'accesso alle stesse. La norma mira a garantire la sostenibilità economica del servizio di tenuta delle sezioni del Registro delle imprese dedicate alla titolarità effettiva da parte del sistema camerale e degli investimenti tecnologici necessari a
--	--	--	--	--	---

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 2023. Le modifiche e gli aggiornamenti dei diritti di segreteria di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del <i>made in Italy</i> di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 2. Sono assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria, come individuati e quantificati ai sensi del comma 1: [...] c) l’accesso da parte dei soggetti aventi un legittimo interesse di cui all’articolo 21-quater, fatto salvo quanto previsto al	garantire sicurezza e tracciabilità degli accessi. Questa previsione è in linea con quanto previsto dalla direttiva, che non vieta la previsione di corrispettivi economici per l’accesso, purché essi siano strettamente proporzionati. Il comma 2 dell’art. 21-septies individua tra le operazioni sono soggette al pagamento diritti di segreteria l’accesso da parte dei soggetti aventi un legittimo interesse di cui all’articolo 21-quater.
--	--	--	--	---	---

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				comma 5 del medesimo articolo 21-quater. [...]».	
Art. 15, par. 1, co. 1	La disposizione della direttiva prevede che in circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 1, esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri prevedano un'esenzione a tale accesso a tutte o parte delle informazioni personali sul titolare effettivo. Gli Stati membri devono provvedere affinché tali esenzioni siano concesse, caso per		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-sexies, d.lgs. 231/2007	«dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: “[...] Art. 21-sexies. - Casi di esclusione dell'accesso - 1. La Camera di commercio territorialmente competente può escludere, in tutto o in parte, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi degli articoli 21-ter e 21-quater, in presenza di determinate circostanze eccezionali. Sono eccezionali le circostanze che espongono il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento,	Le disposizioni introdotte dal presente decreto al nuovo articolo 21-sexies, del d.lgs. 231/2007, prevedono e disciplinano i casi di esclusione all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. L'articolo enuncia innanzitutto la regola generale per cui l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, totalmente o parzialmente, quando ricorrono circostanze eccezionali, circostanze cioè che espongano il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, nonché nei casi in cui il

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

	caso, previa una valutazione dettagliata della natura eccezionale delle circostanze e la conferma che sussistono tali rischi sproporzionati. È garantito il diritto a un ricorso amministrativo contro la decisione di esenzione nonché il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Gli Stati membri che concedono esenzioni pubblicano dati statistici annuali circa il numero delle esenzioni concesse e le motivazioni fornite e comunicano i dati alla Commissione.			ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione nonché i casi in cui il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età. 2. Ai fini dell'esclusione dell'accesso di cui agli articoli 21-ter e 21-quater, la comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva al Registro delle imprese, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), può essere accompagnata da una dichiarazione del titolare effettivo circa la sussistenza delle circostanze eccezionali di cui al comma 1, unitamente all'indicazione di un indirizzo di posta	titolare effettivo sia minore d'età o persona incapace. Ai fini dell'esclusione dell'accesso, il comma 2 dell'articolo 21-sexies prevede che la comunicazione al Registro dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva possa essere accompagnata da una dichiarazione alla Camera di commercio territorialmente competente, circa l'esistenza di circostanze eccezionali per l'esclusione dell'accesso, fornendo un indirizzo PEC per le eventuali comunicazioni. Tale dichiarazione deve essere puntualmente motivata e contenere la descrizione dettagliata delle circostanze eccezionali, l'indicazione delle ragioni per cui l'accesso aggraverebbe il rischio, gli eventuali elementi probatori e la documentazione a supporto
--	---	--	--	--	--

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				elettronica certificata del titolare effettivo. 3. La dichiarazione di cui al comma 2 contiene un'indicazione puntuale delle circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione in tutto o in parte dell'accesso, ai sensi del comma 1 e indica come l'accesso ai dati contenuti nella sezione autonoma o speciale del Registro delle imprese aggraverebbe il rischio di cui al comma 1. La dichiarazione di cui al primo periodo è corredata degli elementi probatori e della eventuale documentazione a supporto della richiesta di esclusione dell'accesso. Eventuali variazioni della dichiarazione di cui al comma 2 o della	della richiesta di esclusione dell'accesso. Nel caso in cui un soggetto obbligato (ex articolo 21-ter) o un soggetto titolare di un interesse legittimo (ex articolo 21-quater) intenda accedere a informazioni relative a un titolare effettivo che abbia presentato la suddetta dichiarazione, la Camera di commercio deve svolgere pertanto una valutazione caso per caso circa la sussistenza delle circostanze eccezionali per l'esclusione, in tutto o in parte, dell'accesso. Nel caso in cui la Camera di commercio ritenga che le circostanze eccezionali per l'esclusione sussistano, adotta un provvedimento motivato di diniego o di accoglimento parziale dell'accesso, che deve essere comunicato al richiedente entro 12 giorni lavorativi dalla richiesta di accesso. Il provvedimento
--	--	--	--	--	---

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				relativa documentazione a supporto sono comunicate alla Camera di commercio territorialmente competente entro i termini e secondo le modalità indicate nel decreto di cui all’articolo 21, comma 5, lettera a). 4. Qualora i soggetti di cui agli articoli 21-ter o 21-quater intendano accedere alle informazioni relative a un titolare effettivo che abbia presentato la dichiarazione di cui al comma 2, la Camera di commercio territorialmente competente valuta, caso per caso, le circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato, ai sensi dei commi 2 e 3, tenendo comunque conto del principio di	deve essere comunicato entro il medesimo termine anche al controinteressato all’accesso. È previsto, inoltre, che il provvedimento adottato sia accompagnato dalle informazioni relative ai mezzi di tutela esperibili ai sensi della legge n. 241 del 1990. L’accesso, se non espressamente consentito entro i termini, si considera respinto. In caso di accoglimento parziale della richiesta di accesso, la Camera di commercio territorialmente competente consente l’accesso al Registro non prima di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento parziale da parte del controinteressato. Ove, invece, la Camera di commercio non ravvisi la sussistenza delle circostanze eccezionali di esclusione, l’accesso deve
--	--	--	--	--	--

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				proporzionalità tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso. 5. Qualora, all'esito delle valutazioni di cui al comma 4, la Camera di commercio competente ritenga sussistenti le circostanze eccezionali per l'esclusione, in tutto o in parte, dell'accesso di cui agli articoli 21-ter o 21-quater, tenuto conto di quanto rappresentato dal titolare effettivo, degli elementi probatori e della documentazione prodotta ai sensi del comma 3, adotta un provvedimento motivato di diniego ovvero di accoglimento parziale dell'accesso. Il provvedimento di cui al primo periodo è comunicato al richiedente, a mezzo	essere concesso con provvedimento motivato di accoglimento. In tal caso, il titolare effettivo controinteressato deve essere informato della decisione e l'accesso deve essere differito di quindici giorni rispetto alla ricezione della comunicazione del provvedimento da parte del controinteressato. Vienn garantito che tanto il richiedente l'accesso quanto il titolare effettivo controinteressato possano attivare gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento. È poi previsto che entro il 31 gennaio di ogni anno, le Camere di commercio siano tenute a un obbligo di rendicontare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del made in Italy un rapporto con i dati statistici annuali relativi al numero
--	--	--	--	---	---

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				posta elettronica certificata, entro dodici giorni lavorativi dalla richiesta di accesso, fermo restando quanto previsto all’articolo 21-quinquies, comma 5 e, in caso di accoglimento parziale, anche al controinteressato all’accesso. Il provvedimento adottato ai sensi del presente comma è motivato e reca indicazione dei mezzi di tutela avverso lo stesso ai sensi del comma 7. In mancanza di comunicazione al richiedente entro il termine di cui al secondo periodo ovvero entro il termine di cui all’articolo 21-quinquies, comma 5, l’accesso si intende respinto. In caso di accoglimento parziale della richiesta di	delle esclusioni disposte e sulle relative motivazioni, al fine di garantirne la comunicazione alla Commissione europea, come richiesto dalla direttiva. Infine, viene disciplinata il trattamento delle informazioni trasmesse con le dichiarazioni del titolare effettivo circa la sussistenza di circostanze eccezionali per l’esclusione dell’accesso, imponendo al gestore del sistema informativo nazionale di conservarle separatamente, di adottare specifiche misure tecniche e organizzative volte ad assicurare accessi selettivi ai dati personali ivi contenuti da parte dei soli soggetti autorizzati ad effettuare le valutazioni circa l’esclusione dell’accesso nonché tecniche crittografiche.
--	--	--	--	--	---

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				accesso ai sensi del presente comma, la Camera di commercio territorialmente competente consente l’accesso al Registro non prima di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento parziale da parte del controinteressato. 6. Nel caso in cui all’esito delle valutazioni di cui al comma 4, la Camera di commercio territorialmente competente non ritenga sussistenti le circostanze eccezionali di cui ai commi 1 e 3, adotta un provvedimento motivato di accoglimento dell’istanza di accesso. Fermo restando quanto previsto all’articolo 21-quater, commi 6 e	
--	--	--	--	--	--

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				7, il provvedimento di cui al primo periodo è comunicato al controinteressato all’accesso, entro dodici giorni lavorativi dalla richiesta di accesso, fatto salvo quanto previsto all’articolo 21-quinquies, comma 5. Entro il termine di cui al secondo periodo, la Camera di commercio territorialmente competente informa il richiedente dell’accoglimento dell’istanza di accesso e consente l’accesso al Registro delle imprese non prima di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento da parte del controinteressato. 7. Avverso le determinazioni della Camera di commercio territorialmente	
--	--	--	--	---	--

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				competente, sull’istanza di accesso, ai sensi dei commi 5 e 6, il richiedente l’accesso e il controinteressato possono avvalersi dei mezzi di tutela di cui all’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. [...] 9. Entro il 31 gennaio di ogni anno le Camere di commercio comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del made in Italy i dati statistici annuali relativi al numero dei provvedimenti di diniego adottati ai sensi del presente articolo e alle relative motivazioni, ai fini della pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali e della	
--	--	--	--	--	--

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				comunicazione alla Commissione europea. 10. Il gestore del sistema informativo nazionale di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, conserva separatamente nel sistema informativo le informazioni comunicate ai sensi dei commi 2 e 3, mediante l’adozione di specifiche misure tecniche e organizzative volte ad assicurare accessi selettivi ai dati personali ivi contenuti da parte dei soli soggetti autorizzati dalla Camera di commercio a effettuare le valutazioni di cui al comma 4, rendendo i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi attraverso	
--	--	--	--	---	--

TABELLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

				l’adozione di tecniche crittografiche.”»	
Art. 15, par. 1, co. 2	La disposizione della direttiva prevede che le esenzioni all’accesso non si applichino ai soggetti obbligati di cui all’articolo 3, punto 3, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1624 che sono funzionari pubblici.		Art. 1, comma 2, lettera c), capoverso art. 21-sexies, co. 8, d.lgs. 231/2007	«dopo l’articolo 21 sono inseriti i seguenti: “[...] Art. 21-sexies. - Casi di esclusione dell’accesso – [...] 8. In ogni caso, le esclusioni dell’accesso a norma del presente articolo non si applicano ai soggetti obbligati di cui all’articolo 3, punto 3), lettera b), del regolamento (UE) 2024/1624, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, quando operano come pubblici ufficiali. [...]”».	La disposizione introdotta dal presente decreto al comma 8, del nuovo articolo 21-sexies, del d.lgs. 231/2007, stabilisce che le ipotesi di esclusione dell’accesso non possano operare nei casi in cui la richiesta provenga da soggetti obbligati di cui all’articolo 3, punto 3, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1624, che operano come pubblici ufficiali.

--